



B.C.C. del Garda

Banca di Credito Cooperativo Colli Morenici del Garda

Società Cooperativa con sede legale in Montichiari (BS) - Via Trieste, 62,
iscritta all'Albo delle Banche al n. 3379.5.0,
all'Albo delle Società Cooperative al n. A159703
e al R.E.A. C.C.I.A.A. di Brescia al n. 175739,
Codice Fiscale 00285660171 e Partita IVA 00550290985

**Regolamento assembleare ed elettorale
approvato dall'Assemblea dei soci
del 20 maggio 2007 ed integrato dall'Assemblea
dei soci del 10 maggio 2009 e del 18 maggio 2014**

MODIFICHE E/O INTEGRAZIONI AL DOCUMENTO

Delibera del Consiglio di Amministrazione e/o dell'Assemblea e/o indicazione della Direzione Generale	Oggetto della modifica e/o integrazione	Note
18/05/2014	Adeguamento normativo	Aggiornamento riguardo a: <ul style="list-style-type: none"> - crediti formativi previsti per la candidatura degli amministratori in carica; - rappresentatività delle piazze storiche e non storiche in seno al Consiglio di Amministrazione; - requisiti per la presentazione delle liste di candidati.

Indice

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI..... 3

CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL’ASSEMBLEA..... 3

CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA 4

CAPO IV – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA 4

CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE..... 6

CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI..... 7

sezione prima – disposizioni comuni.....7

sezione seconda – elezioni delle cariche sociali.....7

CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI 10

CAPO VIII – CHIUSURA DELL’ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI..... 11

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI 11

Atto integrativo - art. 16 , comma 1 12

CAPO I – DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Articolo 1 (Ambito di applicazione)

1. Il presente regolamento disciplina i lavori dell'assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca, nel rispetto dello Statuto Sociale.

CAPO II – CONVOCAZIONE ED ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Articolo 2 (Contenuto dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica.
2. All'avviso di convocazione può essere allegata una informativa ritenuta utile dal Consiglio di Amministrazione per una sintetica illustrazione dei punti all'ordine del giorno.
3. Il modulo di delega allegato all'avviso di convocazione deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome e cognome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.
4. Presso le succursali della Banca deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve far menzione nell'avviso di convocazione. Ciascun socio può prendere visione dei predetti documenti ed ottenerne estratti a proprie spese.

Articolo 3 (Luogo e tempo dell'adunanza)

1. L'assemblea dei soci è convocata presso la sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca. Questo luogo deve essere idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.
2. In considerazione delle materie da trattare l'ora dell'adunanza deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione ed assicurare un'adeguata discussione assembleare.

Articolo 4 (Pubblicità dell'avviso di convocazione)

1. L'avviso di convocazione e i suoi allegati sono trasmessi – via posta ordinaria od elettronica, via telefax o mediante consegna – a ciascun socio avente il diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dalla rispettiva scheda anagrafica, almeno quindici giorni prima di quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea dei soci.
2. L'avviso di convocazione è altresì affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Banca.

CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL’ASSEMBLEA

Articolo 5 (Deleghe di voto)

1. Conformemente al terzo comma dell’art. 25 dello statuto, il Consiglio di Amministrazione, quando delibera la convocazione dell’assemblea, autorizza propri componenti e dipendenti della Banca ad autenticare le deleghe di voto; di queste autorizzazioni è data indicazione nell’avviso di convocazione.
2. L’autenticazione della firma è effettuata fino ad un’ora prima all’apertura dei lavori assembleari.

CAPO IV – COSTITUZIONE DELL’ASSEMBLEA

Articolo 6 (Legittimazione all’intervento in assemblea)

1. Possono intervenire e hanno diritto di voto, in nome proprio o per delega, coloro che, il giorno dell’adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.
2. Possono intervenire altresì i probiviri, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federcasse) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce; costoro possono partecipare alla discussione assembleare.
3. Possono infine intervenire gli altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio di Amministrazione in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell’assemblea per lo svolgimento dei lavori. I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell’assemblea.

Articolo 7 (Verifica degli intervenuti)

1. La verifica della legittimazione all’intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell’adunanza, almeno un’ora prima dell’orario fissato per l’inizio dell’assemblea, salvo diverso termine stabilito nell’avviso di convocazione.
2. L’incaricato, verificata la legittimazione all’intervento, consegna in via definitiva al socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.
3. Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l’orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli.
4. In caso di contestazione sulla legittimazione all’intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell’assemblea.
5. Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell’adunanza, salvo che per la registrazione della discussione assembleare disposta dalla Banca, per facilitare la verbalizzazione ai sensi del terzo comma dell’art. 10 o per espressa autorizzazione del presidente dell’assemblea.

Articolo 8 (Presidente dell’assemblea)

1. Nell’ora indicata nell’avviso di convocazione assume la presidenza dell’assemblea la persona individuata ai sensi del primo comma dell’art. 26 dello statuto o, in caso di sua assenza, la persona eletta dall’assemblea presieduta per tale incombenza dal più anziano come socio.

Regolamento assembleare ed elettorale

2. Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.
3. Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un breve periodo, motivando la relativa decisione.
4. Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dal luogo dell'adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.
5. Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti.

Articolo 9 (Verifica del quorum costitutivo)

1. Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto; se questo quorum è raggiunto, il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita; altrimenti rinvia l'assemblea ad altra convocazione; in caso di seconda convocazione, se non si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nel relativo avviso, il presidente comunica ciò agli amministratori, affinché costoro convochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni.
2. Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione, al di sotto di tale quorum, del numero di voti spettanti ai soci presenti.
3. Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita e riconsegnate le proprie schede, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Articolo 10 (Apertura dei lavori)

1. Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.
2. L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, ed un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.
3. Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia ed avvalersi di apparecchi di registrazione, al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.
4. Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpendole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V – DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Articolo 11 (Illustrazione delle materie da trattare)

1. Il presidente dell'assemblea o le persone designate dal Consiglio di Amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.
2. L'illustrazione della relazione sulla gestione non può durare più di sessanta minuti, mentre l'illustrazione delle relazioni del Collegio Sindacale e dell'incaricato del controllo contabile non può durare più di dieci minuti, a meno che questi controllori illustrino ai soci eventuali irregolarità riscontrate.

Articolo 12 (Discussione)

1. Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla.
2. Ogni socio può intervenire una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.
3. Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.
4. Il presidente risponde normalmente al termine di tutti gli interventi sullo stesso argomento.
5. Esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI – VOTAZIONI ASSEMBLEARI

sezione prima – disposizioni comuni

Articolo 13 (Operazioni preparatorie)

1. Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8.

Articolo 14 (Organizzazione della votazione)

1. Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'adeguata organizzazione.
2. Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme; per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di Amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi; se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di Amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna.
3. Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.
4. Il socio dissenziente od astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione in cui ha dissentito o si è astenuto.
5. Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

sezione seconda – elezioni delle cariche sociali

Articolo 15 (Diritto di candidarsi)

1. Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.
2. Entro la fine del mese di dicembre dell'anno precedente a quello in cui l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e nelle sue succursali un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.
3. Conformemente al primo comma dell'art. 32 dello statuto, nell'anno precedente quello nel quale si deve eleggere la totalità delle cariche sociali, l'assemblea determina il numero degli amministratori da nominare.

Articolo 16 (Requisiti per candidarsi come amministratore)

1. Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno due anni, operanti in modo continuativo e corretto con la Banca ed aventi i requisiti di professionalità, onorabilità ed indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto, nonché i requisiti previsti dal "Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali" che costituisce parte integrante del presente regolamento assembleare ed elettorale.
Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.

2. Non può candidarsi l'amministratore uscente che non ha conseguito durante il proprio mandato triennale il numero di crediti formativi definiti dal Consiglio Nazionale di Federcasse. Lo stesso Consiglio attribuisce i crediti formativi agli eventi formativi da esso riconosciuti e predetermina le ipotesi di dispensa parziale o totale dall'obbligo di formazione permanente degli amministratori.
3. Non possono candidarsi alla carica di amministratori e sindaci coloro che rivestono cariche elettive presso Comuni, Provincie, Regioni e Stato.
4. Ogni lista di candidati, presentata ai sensi dell'articolo successivo, deve garantire rappresentanza a ciascuna delle piazze storiche (Montichiari, Calcinato, Mazzano, Padenghe sul Garda e Tremosine) mediante candidati che vi risiedano, o vi svolgano la loro attività, in via continuativa. Analogamente, almeno due candidati devono fare riferimento alle rimanenti piazze.

Articolo 17 (Presentazione delle candidature)

1. La candidatura può essere presentata singolarmente o mediante lista di candidati. In quest'ultimo caso i candidati amministratori devono essere pari al numero determinato ai sensi del terzo comma dell'art. 15 e la lista deve contenere gli altri candidati da eleggere ai sensi dell'art. 42 dello statuto sociale (Collegio Sindacale) e dell'art. 46 dello statuto sociale (Collegio dei Proviviri).
2. Ogni candidatura singola e ogni lista di candidati devono essere presentate da un numero di soci sostenitori non inferiore, rispettivamente, a trenta e ad ottanta soci iscritti a libro soci al 31 dicembre dell'anno precedente l'assemblea di rinnovo cariche. Ciascun socio può concorrere a presentare solamente un candidato singolo o una lista di candidati e, in caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcun candidato da lui sostenuto. La firma del socio sostenitore deve essere autenticata dai responsabili di filiale presso la sede della relativa succursale. I candidati alla carica di sindaco non possono concorrere a presentare alcuna lista di candidati.
3. Ogni candidato presenta la propria candidatura mediante un apposito modulo, con i documenti ivi indicati e sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nel primo comma dell'art. 5, contenente tra l'altro le seguenti dichiarazioni:
 - a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
 - b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
 - c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
 - d) l'impegno, se candidato amministratore o sindaco, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'art. 16;
 - e) la comunicazione, se candidato amministratore o sindaco, dei suoi incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
 - f) l'eventuale indicazione di appartenenza ad una determinata lista di candidati;
 - g) la designazione della filiale di riferimento per cui presenta la candidatura;
 - h) l'attestazione di non ricoprire cariche elettive in amministrazioni comunali, provinciali, regionali, statali e l'impegno a non candidarsi, se eletto, alle medesime cariche, pena la decadenza dall'incarico.
4. I moduli di presentazione delle candidature, accompagnate dalle firme autenticate dei soci sostenitori, sono trasmessi direttamente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento e devono pervenire presso la sede sociale entro la fine di febbraio (termine perentorio) dell'anno nel quale l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali. Entro la medesima data il Consiglio di Amministrazione uscente deve presentare la propria lista. Il candidato singolo o il presentatore di ogni lista di candidati riceve apposita ricevuta, indicante il giorno e l'ora di presentazione.
5. Il Consiglio di Amministrazione accerta la regolarità formale delle candidature presentate, comunicando

Regolamento assembleare ed elettorale

ai singoli o ai presentatori delle liste di candidati interessate eventuali irregolarità ostative a candidature, mediante lettera raccomandata spedita entro venti giorni dalla data della prima convocazione dell'assemblea. Entro dieci giorni dalla data della prima convocazione dell'assemblea tali presentatori devono far pervenire alla Banca una corretta integrazione della loro lista. Le candidature singole irregolari e le liste di candidati non integrate regolarmente entro il termine da ultimo indicato, non compaiono nella scheda elettorale.

6. I cognomi e i nomi dei candidati ad amministratore, presidente del Collegio Sindacale, sindaco effettivo e supplente e probiviro effettivo e supplente sono stampati in una scheda elettorale, distinti a seconda della loro lista di appartenenza e, per i candidati amministratori, con l'indicazione del loro Comune di appartenenza. Tale scheda riporta, innanzi tutto, la lista dei candidati proposta dal Consiglio di Amministrazione uscente e, poi, le eventuali altre liste in ordine cronologico di ricezione e le eventuali candidature singole in ordine alfabetico. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.
7. In ogni caso sarà stampato sulle schede elettorali un numero di righe in bianco, pari ai candidati da eleggere.
8. Questo articolo e i due successivi si applicano solo se l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali. In caso di integrazione degli organi sociali, i componenti da eleggere sono proposti dal Consiglio di Amministrazione e, una volta eletti, scadono insieme con gli altri componenti dell'organo integrato.

Articolo 18 (Pubblicazione dei nominativi dei candidati)

1. L'elenco di tutti i candidati e delle relative liste è affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Banca e pubblicato sul sito istituzionale della Banca nella rete Internet. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro eventualmente redatti secondo un modello predisposto dalla Banca.
2. Ciascun socio candidato può ottenere a proprie spese i cognomi e i nomi dei soci legittimati ad intervenire all'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Articolo 19 (Modalità di votazione)

1. L'elezione del Consiglio di Amministrazione, del Collegio Sindacale e del Collegio dei Probiviri avviene mediante una scheda elettorale, con voto palese, ai sensi dell'art. 28 comma 2 dello statuto.
2. Il voto è espresso alternativamente apponendo:
 - a. una croce a fianco della lista di candidati prescelta;
 - b. una croce a fianco dei candidati singoli prescelti indicati nella scheda elettorale;
 - c. scrivendo nome e cognome del candidato o dei candidati prescelti nelle righe in bianco.Il voto di lista vale per tutti i candidati della lista. Non si possono esprimere preferenze. La somma dei voti dati alle candidature singole, siano esse scelte nella scheda che nominate espressamente, non può superare il numero dei candidati da eleggere, pena la nullità della scheda.
3. Sono nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

CAPO VII – SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Articolo 20 (Scrutinio)

1. Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'adeguata organizzazione.
2. Lo scrutinio è effettuato dagli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea.
3. In caso di votazione senza scheda elettorale, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.
4. In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutano le singole schede.
5. Nel caso in cui uno o più candidati singoli ottengano più voti della lista più votata, ed il loro numero sia inferiore ai candidati da eleggere, essi sostituiranno gli ultimi candidati della stessa lista, partendo dall'ultima posizione.
6. Nel caso di parità di voti tra liste, la votazione non è valida. Entro novanta giorni dovrà essere riconvocata una nuova assemblea.
7. La persona non candidatasi, se eletta ad una carica sociale, deve comunicare alla Banca, entro tre giorni lavorativi dalla deliberazione di nomina, sia l'accettazione dell'incarico che la dichiarazione di cui all'art. 17 comma 3. In mancanza, si intende nominato il primo dei non eletti.

Articolo 21 (Proclamazione)

1. Il presidente proclama il risultato della votazione.
2. Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti.

CAPO VIII – CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Articolo 22 (Chiusura dei lavori)

1. Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.
2. Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.
3. In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente. Il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

Articolo 23 (Pubblicità dei lavori)

1. Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari; questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione.
2. Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari e, in particolare, le deleghe di voto.

CAPO IX – DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 (Modificazioni del regolamento)

- 1. Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.**
- 2. Il presente regolamento non può essere disatteso occasionalmente, nemmeno a seguito di apposita deliberazione assembleare.**

Articolo 25 (Pubblicità del regolamento)

- 1. Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e le succursali della Banca.**
- 2. Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.**

Atto integrativo - art. 16 , comma 1

“ Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali”

Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente regolamento, che può essere assunto da un amministratore della Banca.

Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

1. Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di **10** incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di **5** incarichi di amministratore esecutivo.
2. Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di **15** incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di **7** incarichi di amministratore esecutivo.
3. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 1 e 2, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.
4. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 25 milioni di euro, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.
5. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
6. In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il Consiglio di amministrazione.
7. In caso di mancato adeguamento alle prescrizioni del presente regolamento da parte degli amministratori, il Consiglio menziona tale circostanza nella relazione al bilancio di esercizio e potrà proporre all'assemblea determinazioni al riguardo.
8. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.
9. L'approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza dell'assemblea ordinaria dei soci.
10. La presente disciplina regolamentare si applicherà agli amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'assemblea.”